MISURE URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI OCCUPAZIONE

Art. 2

Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133 (2)

Versione in vigore dal 23 maggio 1999, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione
Estremi	Decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1999

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 19) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-investimenti-e-di-occupazione/art-2-integrazione-del-fondo-per-l-occupazione-e-interventi-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it